

**CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO 2004-2005 TRA IL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LA
SOCIETA' TRENITALIA S.P.A. – RICOGNIZIONE DEI SERVIZI
PRESTATI NEL 2002 E 2003**



- VISTO il Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991;
- VISTO in particolare l'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991, laddove si prevede che "quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti: a) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti; b) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d'attività dell'impresa;
- VISTA la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- VISTO il D. lgs. 19.11.1997 n. 422, recante norme in materia di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dal D. lgs. 20.9.1999 n. 400;
- VISTO in particolare l'art. 20 comma 2 del D. lgs. 19.11.1997 n. 422, laddove si prevede che "Il trasferimento di risorse dovrà [...] garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore";
- VISTO l'art. 131 comma 1 della legge 23-12-2000 n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001), che prevede la cessazione del regime concessorio per l'attività di trasporto ferroviario, sostituito da un regime autorizzatorio;
- VISTO l'articolo 38 della legge n. 166 del 1 agosto 2002 "disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.lgs n. 188 dell' 8 luglio 2003: "attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE", in materia ferroviaria;
- VISTO il D.P.R. 14 marzo 2001, che approva il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- VISTO il D.P.R. 22 dicembre 2004 n. 340, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;
- VISTO il D.P.C.M. 16.11.2000, recante "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale";

- VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.1.1997 e 18.3.1999 relative, rispettivamente, a "Linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S." e "Risanamento per le Ferrovie dello Stato";
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 gennaio 1990 n. 1-T;
- VISTO il Decreto Ministeriale 138/T del 31.10.2000, recante il rilascio di concessione a R.F.I.;
- VISTO IL DM 73-T del 23.5.2000, recante il rilascio di licenza a Trenitalia S.p.A.;
- VISTO il Decreto del 31 dicembre 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante la ripartizione in capitoli delle U.P.B. in relazione al bilancio di previsione per l'anno 2005;
- VISTO il Decreto Interministeriale n. 118/T del 20 novembre 2001, che abroga gli obblighi di servizio previsti dall'articolo 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale 2 gennaio 1990, n. 1-T;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 18 del 28 marzo 2002;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 114 del 29 novembre 2002;
- VISTO il contratto di servizio per il periodo 2000-2001 stipulato il 18 ottobre 2002 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A.;
- VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate, n. 2005/49802. del 17/03/05) che fornisce un chiarimento circa l'applicazione dell'IVA alle compensazioni finanziarie disciplinate nel presente contratto;
- VISTA la deliberazione CIPE, emanata in data 2 dicembre 2005;
- ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
- ACQUISITO il parere della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati espresso nella seduta del 22 febbraio 2006;
- ACQUISITO il parere della VIII Commissione Lavori Pubblici, comunicazioni del Senato espresso nella seduta del 28 febbraio 2006;
- CONSIDERATO che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del D. Lgs. 422/1997 non è stato ancora attuato e che pertanto il presente contratto disciplina, nelle more della completa attuazione del citato D. Lgs. 422/1997, i servizi da erogare nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome;
- CONSIDERATO, ai sensi del Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991, che il citato pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate in data 17/03/05 rende necessario l'adeguamento delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato per i maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'IVA alle predette compensazioni finanziarie;
- CONSIDERATO che il Contratto di Servizio è strumento per conseguire, tra l'altro, il miglioramento del servizio di trasporto ferroviario ed il suo adeguamento alle esigenze dell'utenza, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
 - trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico;

- valorizzazione del ruolo dei servizi ferroviari;
- incremento del livello qualitativo dei servizi;
- incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

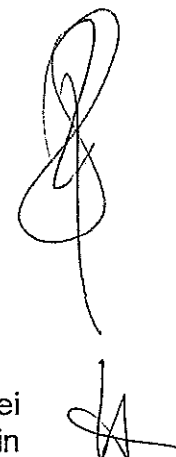
Oggetto e periodo temporale

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il *Ministero* delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in avanti: il Ministero) e la Società *Trenitalia* S.p.A. (d'ora in avanti: la Società) relativi ai servizi ferroviari viaggiatori, da erogare da parte della Società nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, qualificati dal Ministero come rispondenti a servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE 1191/69, come modificato dal regolamento CEE 1893/91.
2. Gli obblighi di servizio di cui al comma 1 sono individuati come segue:
 - Servizi di trasporto regionale nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome;
 - Servizi di trasporto notturno;
 - Agevolazioni tariffarie passeggeri.
3. Le parti si danno atto che Trenitalia ha prestato, negli anni 2002 e 2003 sulla base della clausola di continuità del contratto di servizio 2000-2001, i servizi riportati nell'allegato 1.

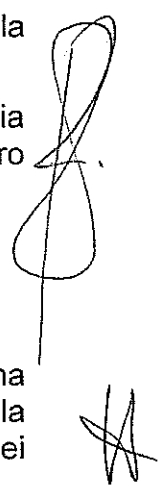
Articolo 2

Servizi ferroviari di ambito regionale

1. In ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma la Società si impegna ad erogare un ammontare di treni x chilometro non inferiore alla quantità effettuata nell'anno 2003 e riportata nell'allegato 2. La riduzione del numero di treni x chilometro in una o più Regioni o Province autonome, fermo restando l'ammontare minimo complessivo come individuato al successivo comma 2, potrà avere luogo soltanto previo consenso della Regione o Provincia autonoma interessata, che la Società acquisirà dandone immediata comunicazione al Ministero. In attesa della definitiva assegnazione di servizi interregionali alle Regioni o alle Province interessate, la Società si impegna altresì ad erogare un ammontare di treni x km non inferiore alla quantità effettuata nell'anno 2003 sulle relazioni non ancora assegnate, riportata nell'allegato 2.
2. L'ammontare annuo dei servizi di cui al comma 1 complessivamente erogati non potrà essere inferiore a 26.308.968 treni x km, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.



3. Salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5, ogni eventuale aumento della quantità di treni x km prodotta in una o più Regioni o Province autonome non comporterà ulteriori oneri finanziari per lo Stato.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 comma 3, l'ammontare della compensazione per treno x km è determinata in euro 8,3.
5. La Società si impegna a concordare con ciascuna Regione o Provincia autonoma interessata il programma di esercizio annuale, che trova riscontro nell'orario ufficiale della Società e contiene:
 - a. Il codice identificativo del treno;
 - b. Gli estremi del percorso;
 - c. L'orario di servizio;
 - d. I giorni di esercizio;Eventuali modifiche del servizio rispetto a quanto definito nel programma d'esercizio dovranno essere concordate formalmente tra la Società e la Regione o Provincia autonoma interessata, nei limiti di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, e comunicate tempestivamente al Ministero.
6. La Società si obbliga a non accedere, per i medesimi servizi disciplinati dal presente contratto, a compensazioni a valere sul bilancio di altre Amministrazioni pubbliche.
7. In caso di sopravvenuta attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per le Regioni a Statuto speciale o per le Province autonome, e previo consenso delle parti interessate, il presente contratto decade e cessa di avere effetti, limitatamente alla quota parte dei servizi, ed ai relativi diritti ed obblighi, la cui competenza è stata trasferita alle regioni a statuto speciale o alle province autonome.



Articolo 3

Servizio viaggiatori notturno per ferrovia

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto viaggiatori di interesse nazionale, il Ministero riconosce al servizio viaggiatori notturno per ferrovia il carattere di servizio pubblico in quanto, nel garantire la mobilità di lunga e lunghissima percorrenza, contribuisce anche al riequilibrio territoriale.
2. Per l'anno 2005 la Società si impegna ad erogare i servizi di cui al comma 1, previsti dall'Orario Ufficiale e riportati nell'allegato 3, in essi inclusi i servizi di rinforzo dell'offerta programmata in relazione ai picchi di domanda in periodi a maggior intensità di traffico (treni periodici) entro il limite di 2.700.000 nel 2005 treni x km.
3. La Società, considerata l'opportunità di consentire l'adeguamento tempestivo dell'offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, è autorizzata ad effettuare riprogrammazioni dei servizi di cui al comma 2.
4. La Società si atterrà, ai fini di quanto previsto dal comma 3, agli obiettivi di incrementare il livello qualitativo dei servizi, di acquisire quote crescenti di viaggiatori e di favorire il riequilibrio territoriale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di razionalizzazione dell'offerta.

5. Qualsiasi cambiamento programmato, relativo sia al livello sia alla struttura sia al regime riguardante i servizi, dovrà essere comunicato al Ministero con congruo anticipo, ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati al precedente comma 4.
6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 comma 3, l'ammontare della compensazione per treno x km è determinata in euro 8,5.

Articolo 4

Agevolazioni tariffarie per determinate categorie di viaggiatori

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 38 comma 2 della legge 1.8.2002 n. 166 come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 22.12.2004 n. 340, gli obblighi di servizio pubblico in materia di agevolazioni tariffarie per determinate categorie di viaggiatori, previste dall'art. 2 del D.M. 1-T del 2.1.1990, sono riportati nell'allegato 4 che documenta altresì, per ciascuna tipologia di agevolazioni tariffarie, le compensazioni riconosciute a favore della Società.

Articolo 5

Ulteriori obblighi della Società

1. La Società, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive e fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed, in particolare, cura e garantisce:
 - la manutenzione straordinaria e ordinaria del materiale rotabile, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla carrozzeria, alle parti meccaniche ed elettriche;
 - le revisioni periodiche del materiale rotabile;
 - il livello ottimale delle condizioni di sicurezza;
 - le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione dei servizi.
2. La Società è tenuta ad applicare al personale dipendente impiegato nell'esercizio del trasporto disciplinato nel presente contratto il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. La Società, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti il trasporto, può, nel rispetto della normativa vigente in particolare per quanto riguarda la sicurezza, avvalersi di altre aziende od operatori ferma restando la responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso il Ministero.

Articolo 6

Compensazioni

1. Fatti salvi i successivi commi, per ciascun anno, a fronte dell'obbligo di produzione di cui all'articolo 2, alla Società è riconosciuta una compensazione



pari a 218.203.040 euro, pari all'importo stanziato sul capitolo 1540 (U.P.B. 3.1.2.8 – Ministero Economia e Finanze) del bilancio di previsione dello Stato per il 2005 e coerente con la differenza costi-ricavi per il complesso dei servizi definiti all'articolo 2 consuntivata per il 2003, secondo quanto riportato nell'allegato 5, oltre IVA nella misura del 10%. A fronte degli obblighi di servizio di cui agli articoli 3 e 4 alla Società è riconosciuta una compensazione pari a 143.575.018 euro, corrispondente all'importo stanziato sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 – Ministero Economia e Finanze) del Bilancio di previsione annuale dello Stato per il 2005 e coerente, per il servizio di trasporto notturno, con la differenza tra costi e ricavi riportata nell'allegato 6 e per le agevolazioni tariffarie con gli oneri sostenuti dalla Società, come riportati nell'allegato 4, oltre IVA nella misura del 10%. I suddetti importi sono comprensivi di ogni ulteriore prestazione contenuta nel presente contratto, compresi gli obblighi di cui all'art. 5 e il conseguimento degli standard di qualità di cui all'articolo 7.

2. Entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la Società fornisce al Ministero, sia in forma cartacea che su supporto informatico, i dati annuali preconsuntivati sull'andamento dei parametri fisici ed economico-gestionali di cui all'allegato 7, al fine di monitorare la congruità delle compensazioni definite con il presente contratto.
3. Entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento la Società si impegna a trasmettere al Ministero una rendicontazione certificata da parte di una Società di revisione che attesti l'entità dei ricavi, dei costi e degli oneri sopportati dalla Società per la prestazione degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, rilevati in conformità con quanto prescritto dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. n. 188/2003, e dall'art. 1, comma 5 del Reg. 1191/69, come modificato dal Reg. 1893/91.
4. La rendicontazione di cui al precedente comma non potrà determinare congruagli positivi in favore della Società qualora gli oneri sostenuti risultino superiori alle somme stanziate sui corrispondenti capitoli di bilancio. Qualora detta rendicontazione evidenzii un'eccedenza delle compensazioni erogate sull'onere netto sostenuto dalla Società, l'ammontare corrispondente verrà portato a detrazione della contribuzione spettante alla Società per gli obblighi di servizio relativi all'anno successivo a quello per cui la rendicontazione si riferisce.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e considerando anche il tasso di inflazione del settore, qualora in sede di in sede di assestamento per l'anno 2005 l'importo stanziato sui rispettivi capitoli di bilancio risulti variato rispetto all'ammontare di cui al comma 1, eventuali aumenti dei fondi stanziati saranno destinati all'incremento della quantità o, fermi restando i fattori e gli standard definiti nell'art. 7, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, secondo modalità da concordarsi tra il Ministero e la Società, sentite le Regioni o le Province autonome interessate. Eventuali riduzioni dei fondi stanziati, se superiori al 5% dell'importo attualmente stanziato per l'anno 2005, considerando anche il tasso di inflazione del settore, potranno dare luogo a corrispondente ridefinizione dell'ammontare di servizi da erogare, secondo modalità da concordarsi tra il Ministero e la Società, sentite le Regioni o le Province autonome interessate.

6. Per il secondo e ultimo anno di validità del contratto, l'assegnazione delle compensazioni sarà commisurata all'80% dell'importo complessivo nei tempi previsti dall'articolo 10; il rimanente 20% verrà erogato a seguito della presentazione del rendiconto certificato;

Articolo 7

Qualità dei servizi

1. Per il trasporto ferroviario nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di cui all'art. 2, la Società si impegna a garantire il rispetto di fattori, indicatori e standard secondo quanto riportato nell'allegato 8, che indica altresì le penalità da applicare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti.
2. Ferma restando ogni determinazione del CIPE o del Ministero avente rilievo ai fini della qualità dei servizi ferroviari, la Società si impegna a garantire, per il trasporto notturno a media e lunga percorrenza di cui all'art. 3, il rispetto di fattori e standard secondo quanto riportato nell'allegato 9, che indica altresì le penalità da applicare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti.
3. La Società si impegna ad emanare annualmente carte dei servizi che contengano obiettivi di qualità, inerenti gli ambiti regolati dal presente contratto, significativamente migliorativi nonché a concordare con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fattori, indicatori e standard di qualità tali da riavvicinare le situazioni regionali e locali laddove le differenze risultino ancora elevate.

Articolo 8

Variazioni e interruzioni dei servizi per cause eccezionali

1. La prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo eventi eccezionali non imputabili alla Società né evitabili con l'applicazione della normale diligenza o salvo cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in ogni caso deve essere ripristinata al più presto.
2. La Società garantisce, in caso di sciopero del personale ferroviario, l'erogazione della quantità di servizio minimo riportato nell'Orario Ufficiale e comunicato al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma interessata, secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il verificarsi di interruzioni di cui al comma 1 non comporta riduzioni delle compensazioni economiche previste, a condizione che la Società, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva che, comunque, non darà luogo ad aumenti delle predette compensazioni.

4. Le variazioni o interruzioni del servizio di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicate dalla Società al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma interessata.
5. Le variazioni o interruzioni del servizio di cui al presente articolo non sono rilevanti ai fini del rispetto degli impegni in relazione agli standard qualitativi minimi di cui agli allegati 8 e 9.

Articolo 9 ***Monitoraggio dei servizi prestati***

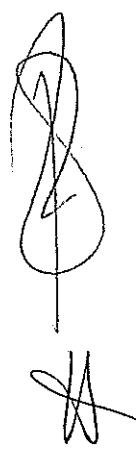
1. Il monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi prestati, nonché sul corretto adempimento degli altri obblighi di cui al presente contratto, avviene secondo quanto previsto dai successivi commi ed ai sensi del successivo articolo 12.
2. Entro i 45 giorni successivi ad ogni semestre, la Società produrrà una relazione sul servizio erogato nel semestre precedente, corredata da idonea e completa documentazione attestante i servizi effettivamente resi e quanto necessario per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali. Per i servizi erogati nel 2004, la relazione di cui al periodo precedente verrà trasmessa entro il 30 giugno 2005 ed avrà a riferimento i servizi erogati nell'intero anno 2004. La relazione per il secondo semestre 2005 dovrà comunque riferirsi ai servizi erogati durante tutto l'anno.
3. La Società provvede a trasmettere la relazione di cui al comma 2 al Ministero per quanto riguarda i servizi di cui agli articoli 3 e 4 (trasporto notturno e agevolazioni tariffarie) e al Ministero ed alla Regione a Statuto speciale o Provincia autonoma interessata per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 2.
4. Il Ministero, e le Regioni a Statuto speciale o Province autonome per quanto riguarda i servizi regionali, possono effettuare, secondo le modalità organizzative e temporali che ritengono più opportune, rilevazioni e controlli per verificare il rispetto degli impegni contrattuali da parte della Società.

Articolo 10 ***Valutazione dei servizi prestati - Penalità***

1. La valutazione dei servizi prestati e la determinazione delle penalità di cui ai successivi commi sono effettuate annualmente.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 2 del precedente articolo 9, relativa ai servizi prestati nell'anno precedente:
 - a. Il Ministero verifica sulla base della relazione stessa i servizi effettivamente resi e definisce la compensazione spettante alla Società, detratto l'ammontare corrispondente ad eventuali penali a carico della Società e ad eventuali riduzioni per il servizio non reso, dandone comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - b. Il Ministero sulla base della relazione stessa, acquisita dalle Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome la valutazione dei servizi

effettivamente resi, provvede a definire la compensazione spettante alla Società, detratto l'ammontare corrispondente ad eventuali penali a carico della Società e ad eventuali riduzioni per il servizio non reso, dandone comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Per le inadempienze riferite agli obblighi relativi alla quantità di treni x km da produrre, in aggiunta alla sanzione di cui al successivo comma 6, la compensazione dovuta alla Società verrà decurtata, per ciascun treno x km di minore produzione, in ragione del corrispondente ammontare individuato dall'articolo 2 comma 4 o dall'articolo 3 comma 6, a seconda del servizio per il quale è stata accertata l'inadempienza. Sono esclusi da tale computo la mancata produzione per i motivi di cui all'articolo 8 e per i casi in cui venga fornito efficace servizio sostitutivo.
4. Per ciascuna delle inosservanze degli obblighi relativi alla qualità dei servizi da erogare, come individuati dall'articolo 7, si applicano le penali previste dagli allegati 8 e 9.
5. Ai fini di stimolare il continuo miglioramento del livello di efficacia del servizio passeggeri notturno di cui all'art. 3, le parti prevedono l'utilizzo di un sistema premiante da applicare nel presente contratto sulla base delle procedure descritte nell'allegato 9.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, per ciascuna delle inosservanze ed inottemperanze, da parte della Società, degli obblighi di cui al presente Contratto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione del competente Ufficio del Ministero, previa contestazione formale dell'addebito ed audizione delle ragioni addotte in contrario, applica una penale di importo non superiore a 50.000,00 euro. Il pagamento della penale deve essere effettuato dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale stessa. Qualora le inosservanze ed inottemperanze al presente contratto assumano particolare gravità, il Ministero potrà risolvere il contratto.



Articolo 11 **Registrazione**

1. Il presente contratto ha per oggetto il trasferimento di disponibilità finanziarie assicurate dallo stato, con vincolo di destinazione, in attuazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente atto è esente da registrazione salvo il caso d'uso.

Articolo 12 **Vigilanza**

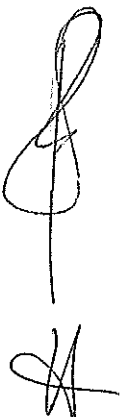
1. Fermi restando i compiti spettanti all'azionista, il Ministero esercita la vigilanza sull'attuazione del presente Contratto e sul corretto adempimento degli impegni gravanti sulla Società sulla base del Contratto stesso, della Licenza e delle vigenti disposizioni. In particolare il Ministero parteciperà alla valutazione delle procedure per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, sulla quale sono basati i fattori e gli standard di qualità di cui al precedente articolo

7, e designerà un proprio rappresentante all'interno della commissione giudicatrice per l'attribuzione in outsourcing dell'indagine. I dati rilevati attraverso l'indagine affluiranno, per la parte rilevante ai fini del monitoraggio, direttamente anche al Ministero che li utilizzerà per i fini del presente Contratto.

2. La Società è tenuta a:

- a. conformarsi alle prescrizioni formulate dal CIPE in occasione delle deliberazioni concernenti il presente Contratto, i suoi aggiornamenti ed il settore del trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza;
- b. consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1 e conformarsi alle prescrizioni fissate dal Ministero nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al medesimo comma 1;
- c. fornire gratuitamente e tempestivamente al Ministero la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento di tale attività.

3. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, in particolare per quanto concerne le Licenze, la sicurezza dei servizi di trasporto, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli standard di qualità del servizio ferroviario ai sensi della vigente deliberazione CIPE in materia di tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza, nonché per il monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, la Società rilascia titoli di viaggio nominativi ai dirigenti e funzionari di area C in servizio presso la struttura del Ministero preposta al trasporto ferroviario, indicati dal Direttore Generale della struttura stessa, i cui costi saranno a totale carico della Società.



Articolo 13

Clausola di continuità

1. Ferma restando ogni disposizione normativa avente rilievo ai fini di quanto disciplinato dal presente contratto, la Società è autorizzata a proseguire oltre la scadenza, fino alla stipulazione del successivo Contratto di servizio, o fino alla comunicazione da parte del Ministro - con un preavviso di almeno 30 giorni - di cessazione di tutti o di particolari obblighi di servizio, nell'erogazione dei seguenti servizi e nel rispetto dei medesimi obblighi previsti dal presente contratto:

- a. Servizio viaggiatori notturno per ferrovia;
- b. Servizi viaggiatori di interesse regionale e locale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Società proseguirà altresì nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 2 del D.M. 1-T/1990.

2. L'onere netto corrispondente agli obblighi di servizio resi ai sensi del comma 1, al quale sarà commisurata la compensazione dello Stato tenuto conto degli stanziamenti disposti nella legge annuale di bilancio, verrà determinato previa rendicontazione dei servizi prestati. Con riferimento ai rispettivi capitoli iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, la compensazione non potrà essere superiore, per ciascun mese di efficacia di quanto disciplinato al medesimo

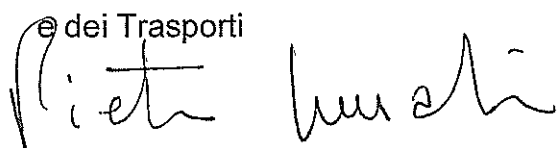
comma 1, a 1/12 dei singoli importi accordati con il presente contratto per l'anno 2004.

3. In tutti i casi in cui sopravvengano norme incompatibili con l'autorizzazione alla prosecuzione dei servizi di cui al comma 1, la Società ha facoltà, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 14 del Regolamento CEE 1191/69 come modificato dal Regolamento CEE 1893/91, di sospendere la produzione dei servizi di cui al medesimo comma 1, fatte salve le compensazioni dovute per i servizi fino ad allora eserciti.

L'Amministratore Delegato
di Trenitalia SpA



Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Roma, 6 MAR. 2006

CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO 2004-2005

ALLEGATO 1

SERVIZI PRESTATI ANNI 2002-2003

1a – SERVIZI DI TRASPORTO REGIONALE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E NELLE PROVINCE AUTONOME

REGIONI / PROVINCE AUTONOME	2002	2003
Valle d'Aosta	894.240	1.677.694
Alto Adige	1.801.656	1.837.046
Friuli	3.120.523	3.129.761
Sardegna	3.710.834	3.693.438
Sicilia	10.477.819	10.606.232
Trentino	1.405.143	1.583.021
Servizi interregionali indivisi (di cui)	3.805.856	3.781.777
<i>Interregionali Trieste-Portogruaro-Venezia</i>	895.803	891.336
<i>Interregionali Trieste-Udine-Venezia</i>	1.368.627	1.349.071
<i>Interregionali -BO-Bz/Brennero (VE)</i>	1.223.077	1.223.574
<i>Interregionali -VR-Bz/Brennero (BZ)</i>	318.349	317.785
Totale servizi nelle regioni e province autonome	25.216.071	26.308.968

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE

(in migliaia di euro)	2002	2003
RICAVI	58.447	66.861
COSTI	-231.271	-234.528
AMMORTAMENTI	-17.543	-19.275
DIFFERENZA (RICAVI-COSTI)	-190.367	-186.942
COSTO DEL CAPITALE INVESTITO	-19.309	-23.976
IRAP	-7.925	-7.401
SBILANCIO	-217.601	-218.319



1b - SERVIZI DI TRASPORTO NOTTURNO

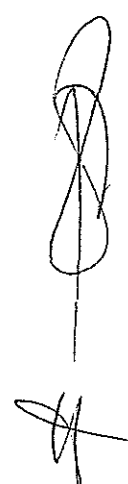
	2002	2003
Treni*km circolati	16.794.854	16.396.634

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE

(in migliaia di euro)	2002	2003
RICAVI	189.067	171.913
TOTALE COSTI	-302.536	-284.130
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-113.469	-112.217
COSTO DEL CAPITALE INVESTITO NETTO	-29.095	-28.896
IRAP	-6.187	-6.057
RISULTATO DEL NOTTE CdS	-148.751	-147.170

1c – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PASSEGGERI

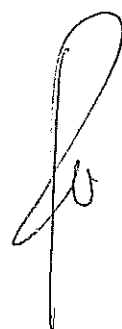
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	ONERE 2002	ONERE 2003
Riduzioni tariffarie di cui all'art.2 punto 2 del DM 1/T90	€ 1.688.252	€ 1.710.527
Riduzioni tariffarie di cui all'art.2 punto 4 del DM 1/T90	€ 1.857.200	€ 1.421.372
TOTALE	€ 3.545.452	€ 3.131.899



ALLEGATO 2

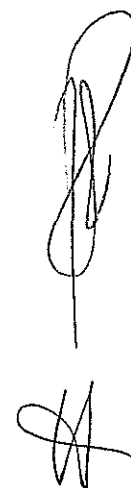
Quantità minima di servizi da erogare nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, comprensivi dei servizi interregionali indivisi

TRENI*KM EFFETTUATI 2003	
Valle d'Aosta	1.677.694
Alto Adige	1.837.046
Friuli	3.129.761
Sardegna	3.693.438
Sicilia	10.606.232
Trentino	1.583.021
Servizi interregionali indivisi	3.781.776
Totale servizi nelle regioni e province autonome	26.308.968



ALLEGATO 3
Offerta 2004-05 del servizio viaggiatori notturno per ferrovia

Orario 2004				
Treno	Origine	Destino	Treni*km	ord/per
805	TORINO P.NUOVA	SIRACUSA	540.943	ord
807	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	81.662	ord
808	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	81.662	ord
810	SIRACUSA	TORINO P.NUOVA	540.943	ord
823	MILANO CENTRALE	AGRIGENTO CENTR.	549.753	ord
824	NAPOLI CENTRALE	MILANO CENTRALE	311.214	ord
825	VILLA S.GIOVANNI	REGGIO CAL CLE	5.114	ord
827	CATANIA CENTRALE	SIRACUSA	30.025	ord
829	AVELLINO	CASERTA	32.185	ord
830	SALERNO	MILANO CENTRALE	332.183	ord
833	MILANO CENTRALE	SALERNO	312.967	ord
834	AGRIGENTO CENTR.	MILANO CENTRALE	548.767	ord
836	SIRACUSA	CATANIA CENTRALE	30.025	ord
837	MILANO CENTRALE	NAPOLI CENTRALE	16.605	ord
837	MILANO CENTRALE	NAPOLI CENTRALE	284.783	ord
838	REGGIO CAL CLE	VILLA S.GIOVANNI	5.114	ord
839	CASERTA	AVELLINO	32.185	ord
876	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	26.546	p
877	ROMA TERMINI	SIRACUSA	98.083	p
878	SIRACUSA	ROMA TERMINI	98.083	p
879	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	26.546	p
890	REGGIO CAL CLE	LAMEZIA T. C.LE	81.902	ord
891	ROMA TERMINI	REGGIO CAL CLE	37.797	p
892	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	37.797	p
893	LAMEZIA T. C.LE	REGGIO CAL CLE	81.902	ord
894	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	80.390	ord
895	ROMA TERMINI	REGGIO CAL CLE	90.808	ord
896	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	155.587	ord
897	ROMA TERMINI	REGGIO CAL CLE	157.730	ord
898	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	8.221	ord
900	BARI CENTRALE	TORINO P.NUOVA	114.598	p
901	TORINO P.NUOVA	LECCE	413.124	ord
903	BARI CENTRALE	REGGIO CAL CLE	210.981	ord
906	LECCE	TORINO P.NUOVA	413.124	ord
907	TORINO P.NUOVA	BARI CENTRALE	116.557	p
908	REGGIO CAL CLE	BARI CENTRALE	210.981	ord
923	MILANO CENTRALE	LECCE	368.009	ord
924	LECCE	BOLZANO	383.483	ord
925	BOLZANO	LECCE	383.483	ord
926	LECCE	MILANO CENTRALE	368.009	ord
951	ROMA TERMINI	LECCE	234.543	ord
953	METAPONTO	CROTONE	69.605	ord
954	CROTONE	METAPONTO	69.605	ord
956	LECCE	ROMA TERMINI	231.609	ord
981	BARI CENTRALE	VILLA S.GIOVANNI	212.004	ord
985	VILLA S.GIOVANNI	BARI CENTRALE	212.004	ord
1576	BARI CENTRALE	VENEZIA S. LUCIA	16.112	p
1579	VENEZIA S. LUCIA	BARI CENTRALE	16.112	p
1594	REGGIO CAL CLE	BOLZANO	57.597	p



1595	BOLZANO	REGGIO CAL CLE	56.061	p
1600	S.CANDIDO	ROMA TIBURTINA	56.840	p
1602	ROMA TIBURTINA	S.CANDIDO	55.369	p
1606	ROMA TIBURTINA	CALALZO PC.CORT.	42.207	p
1607	CALALZO PC.CORT.	ROMA TIBURTINA	6.231	p
1607	CALALZO PC.CORT.	ROMA TIBURTINA	35.307	p
1616	BARI CENTRALE	MILANO CENTRALE	48.414	p
1617	MILANO CENTRALE	BARI CENTRALE	48.413	p
1626	REGGIO CAL CLE	MILANO CENTRALE	16.720	p
1626	SALERNO	MILANO CENTRALE	38.292	p
1628	REGGIO CAL CLE	MILANO CENTRALE	49.794	p
1629	MILANO CENTRALE	REGGIO CAL CLE	61.411	p
1631	MILANO CENTRALE	SALERNO	37.506	p
1631	MILANO CENTRALE	REGGIO CAL CLE	16.488	p
1632	REGGIO CAL CLE	MILANO CENTRALE	65.248	p
1633	MILANO CENTRALE	REGGIO CAL CLE	51.399	p
1641	MILANO CENTRALE	CROTONE	32.559	p
1644	CROTONE	MILANO CENTRALE	32.559	p
1653	MILANO P.G.	BRINDISI M.	26.608	p
1654	BRINDISI MARIT.	MILANO P.G.	26.668	p
1662	REGGIO CAL CLE	TORINO P.NUOVA	34.023	p
1663	TORINO P.NUOVA	REGGIO CAL CLE	30.097	p
1664	REGGIO CAL CLE	TORINO P.NUOVA	30.320	p
1665	TORINO P.NUOVA	REGGIO CAL CLE	34.023	p
1666	NAPOLI CENTRALE	TORINO P.NUOVA	45.204	p
1671	TORINO P.NUOVA	NAPOLI CENTRALE	45.204	p
1681	VENEZIA MESTRE	VILLA S.GIOVANNI	86.512	p
1682	VILLA S.GIOVANNI	VENEZIA MESTRE	86.884	p
1685	MI S.CRISTOFORO	VILLA S.GIOVANNI	18.119	p
1686	VILLA S.GIOVANNI	MI S.CRISTOFORO	18.081	p
1689	TORINO P.NUOVA	VILLA S.GIOVANNI	19.377	p
1690	VILLA S.GIOVANNI	TORINO P.NUOVA	19.377	p
1910	NAPOLI CENTRALE	MILANO CENTRALE	60.573	ord
1910	NAPOLI CENTRALE	MILANO CENTRALE	182.561	ord
1911	MILANO CENTRALE	NAPOLI CENTRALE	56.947	ord
1911	MILANO CENTRALE	NAPOLI CENTRALE	171.631	ord
1920	PALERMO C.LE	MILANO CENTRALE	178.737	ord
1920	PALERMO C.LE	MILANO CENTRALE	353.115	ord
1921	MILANO CENTRALE	PALERMO C.LE	535.192	ord
1922	SIRACUSA	MESSINA CENT.	65.013	ord
1923	MESSINA CENT.	SIRACUSA	65.013	ord
1924	PALERMO C.LE	ROMA TERMINI	321.546	ord
1925	ROMA TERMINI	PALERMO C.LE	321.546	ord
1926	SIRACUSA	MESSINA CENT.	65.013	ord
1927	MESSINA CENT.	SIRACUSA	65.013	ord
1930	SIRACUSA	VENEZIA S. LUCIA	495.630	ord
1931	VENEZIA S. LUCIA	SIRACUSA	503.605	ord
1932	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	82.337	ord
1933	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	82.337	ord
1934	REGGIO CAL CLE	VILLA S.GIOVANNI	5.156	ord
1935	VILLA S.GIOVANNI	REGGIO CAL CLE	5.156	ord
1936	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	82.337	ord
1937	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	82.337	ord




1938	SIRACUSA	ROMA TERMINI	304.222	ord
1939	ROMA TERMINI	SIRACUSA	304.222	ord
1940	PALERMO C.LE	TORINO P.NUOVA	562.738	ord
1941	TORINO P.NUOVA	PALERMO C.LE	186.042	ord
1941	TORINO P.NUOVA	PALERMO C.LE	376.696	ord
1942	SIRACUSA	MESSINA CENT.	65.013	ord
1945	MESSINA CENT.	SIRACUSA	65.013	ord
1990	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	16.422	p
1991	MILANO CENTRALE	SIRACUSA	104.063	p
1992	SIRACUSA	MILANO CENTRALE	101.869	p
1993	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	16.197	p
9686	VILLA S.GIOVANNI	TORINO P.NUOVA	56.957	p
9687	TORINO P.NUOVA	VILLA S.GIOVANNI	56.843	p
9688	VILLA S.GIOVANNI	MI S.CRISTOFORO	56.945	p
9689	MI S.CRISTOFORO	VILLA S.GIOVANNI	56.831	p
9786	PALERMO C.LE	TORINO P.NUOVA	45.937	p
9787	TORINO P.NUOVA	PALERMO C.LE	46.126	p
9788	PALERMO C.LE	MI S.CRISTOFORO	45.827	p
9789	MI S.CRISTOFORO	PALERMO C.LE	46.118	p
9792	CATANIA CENTRALE	MESSINA CENT.	2.847	p
9793	MESSINA CENT.	CATANIA CENTRALE	2.847	p
9794	CATANIA CENTRALE	MESSINA CENT.	2.847	p
9795	MESSINA CENT.	CATANIA CENTRALE	2.847	p

TOTALE

16.396.634

TOTALE ORDINARI

13.817.970

TOTALE PERIODICI

2.578.663

Orario 12 dic 04 - 10 dic 05				
Treno	Origine	Destino	Tkm	ord/per
805	TORINO P.NUOVA	SIRACUSA	537963	ord
806	NAPOLI CENTRALE	TORINO P.NUOVA	312875	ord
807	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	81212	ord
808	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	81212	ord
809	TORINO P.NUOVA	NAPOLI CENTRALE	312875	ord
810	SIRACUSA	TORINO P.NUOVA	537963	ord
823	MILANO CENTRALE	AGRIGENTO CENTR.	546740	ord
824	NAPOLI CENTRALE	MILANO CENTRALE	309499	ord
825	VILLA S.GIOVANNI	REGGIO CAL CLE	5086	ord
827	CATANIA CENTRALE	SIRACUSA	29860	ord
828	BENEVENTO	CASERTA	21255	ord
830	SALERNO	MILANO CENTRALE	330353	ord
833	MILANO CENTRALE	SALERNO	311264	ord
834	AGRIGENTO CENTR.	MILANO CENTRALE	546105	ord
836	SIRACUSA	CATANIA CENTRALE	29860	ord
837	MILANO CENTRALE	NAPOLI CENTRALE	299749	ord
838	REGGIO CAL CLE	VILLA S.GIOVANNI	5086	ord
839	CASERTA	BENEVENTO	21255	ord
876	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	29245	p
877	ROMA TERMINI	SIRACUSA	108057	p
878	SIRACUSA	ROMA TERMINI	108057	p
879	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	29020	p
890	REGGIO CAL CLE	LAMEZIA T. C.LE	81454	ord
891	ROMA TERMINI	REGGIO CAL CLE	37134	p
892	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	37134	p
893	LAMEZIA T. C.LE	REGGIO CAL CLE	81454	ord
894	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	239806	ord
895	ROMA TERMINI	REGGIO CAL CLE	252322	ord
898	REGGIO CAL CLE	ROMA TERMINI	8221	ord
900	BARI C.LE	TORINO P.NUOVA	132228	p
901	TORINO P.NUOVA	LECCE	410867	ord
903/904/905	BARI C.LE	REGGIO CAL CLE	209828	ord
906	LECCE	TORINO P.NUOVA	410867	ord
907	TORINO P.NUOVA	BARI C.LE	132228	p
908/909/910	REGGIO CAL CLE	BARI C.LE	209828	ord
923	MILANO CENTRALE	LECCE	366995	ord
924	LECCE	BOLZANO	381371	ord
925	BOLZANO	LECCE	381371	ord
926	LECCE	MILANO CENTRALE	366995	ord
951	ROMA TERMINI	LECCE	233251	ord
953	METAPONTO	CROTONE	69221	ord
954	CROTONE	METAPONTO	69221	ord
956	LECCE	ROMA TERMINI	230332	ord
981/982/983/984	BARI C.LE	VILLA S.GIOVANNI	213185	ord
985/986/987/988	VILLA S.GIOVANNI	BARI C.LE	213185	ord
1576	BARI C.LE	VENEZIA S.LUCIA	18484	p
1579	VENEZIA S.LUCIA	BARI C.LE	18484	p
1594	REGGIO CAL CLE	BOLZANO	66755	p
1595	BOLZANO	REGGIO CAL CLE	64974	p
1600/1601	S.CANDIDO	ROMA TIBURTINA	57618	p
1602/1603	ROMA TIBURTINA	S.CANDIDO	56898	p




1606	ROMA TIBURTINA	CALALZO PC.CORT.	44317	p
1607	CALALZO PC.CORT.	ROMA TIBURTINA	42923	p
1616	BARI C.LE	MILANO CENTRALE	48414	p
1617	MILANO CENTRALE	BARI C.LE	48413	p
1626	REGGIO CAL CLE	MILANO CENTRALE	54145	p
1626	SALERNO	MILANO CENTRALE		p
1628	REGGIO CAL CLE	MILANO CENTRALE	54904	p
1629	MILANO CENTRALE	REGGIO CAL CLE	72685	p
1631	MILANO CENTRALE	SALERNO	53136	p
1631	MILANO CENTRALE	REGGIO CAL CLE		p
1632	REGGIO CAL CLE	MILANO CENTRALE	72780	p
1633	MILANO CENTRALE	REGGIO CAL CLE	55257	p
1641/1642/1643	MILANO CENTRALE	CROTONE	34970	p
1644/1645/1646	CROTONE	MILANO CENTRALE	36177	p
1653	M.I.P.GARIBALDI	BRINDISI MARIT.	30550	p
1654	BRINDISI MARIT.	M.I.P.GARIBALDI	30596	p
1662	REGGIO CAL CLE	TORINO P.NUOVA	45794	p
1663	TORINO P.NUOVA	REGGIO CAL CLE	65420	p
1664	REGGIO CAL CLE	TORINO P.NUOVA	67231	p
1665	TORINO P.NUOVA	REGGIO CAL CLE	47102	p
1666/1668	NAPOLI CENTRALE	TORINO P.NUOVA	48681	p
1671/1673	TORINO P.NUOVA	NAPOLI CENTRALE	48681	p
1681	VENEZIA MESTRE	VILLA S.GIOVANNI	31995	p
1682	VILLA S.GIOVANNI	VENEZIA MESTRE	32137	p
1685	M.I.S.CRISTOFORO	VILLA S.GIOVANNI	17942	p
1686	VILLA S.GIOVANNI	M.I.S.CRISTOFORO	17817	p
1689	TORINO P.NUOVA	VILLA S.GIOVANNI	19377	p
1690	VILLA S.GIOVANNI	TORINO P.NUOVA	19377	p
1910	NAPOLI CENTRALE	MILANO CENTRALE	260801	ord
1911	MILANO CENTRALE	NAPOLI CENTRALE	245206	ord
1920	PALERMO C.LE	MILANO CENTRALE	528689	ord
1921	MILANO CENTRALE	PALERMO C.LE	532289	ord
1922	SIRACUSA	MESSINA CENT.	64657	ord
1923	MESSINA CENT.	SIRACUSA	64657	ord
1924	PALERMO C.LE	ROMA TERMINI	319789	ord
1925	ROMA TERMINI	PALERMO C.LE	319789	ord
1926	SIRACUSA	MESSINA CENT.	64657	ord
1927	MESSINA CENT.	SIRACUSA	64657	ord
1930	SIRACUSA	VENEZIA S.LUCIA	492943	ord
1931	VENEZIA S.LUCIA	SIRACUSA	500875	ord
1932	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	81887	ord
1933	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	81887	ord
1934	REGGIO CAL CLE	VILLA S.GIOVANNI	5128	ord
1935	VILLA S.GIOVANNI	REGGIO CAL CLE	5128	ord
1936	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	81887	ord
1937	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	81887	ord
1938	SIRACUSA	ROMA TERMINI	302560	ord
1939	ROMA TERMINI	SIRACUSA	302560	ord
1940	PALERMO C.LE	TORINO P.NUOVA	559663	ord
1941	TORINO P.NUOVA	PALERMO C.LE	559663	ord
1942	SIRACUSA	MESSINA CENT.	64657	ord
1945	MESSINA CENT.	SIRACUSA	64657	ord
1990	PALERMO C.LE	MESSINA CENT.	17547	p
1991	MILANO CENTRALE	SIRACUSA	112722	p




1992	SIRACUSA	MILANO CENTRALE	110363	p
1993	MESSINA CENT.	PALERMO C.LE	17547	p
9686	VILLA S.GIOVANNI	TORINO P.NUOVA	56950	p
9687	TORINO P.NUOVA	VILLA S.GIOVANNI	56836	p
9688	VILLA S.GIOVANNI	MI.S.CRISTOFORO	56109	p
9689	MI.S.CRISTOFORO	VILLA S.GIOVANNI	56145	p
9786	PALERMO C.LE	TORINO P.NUOVA	45830	p
9787	TORINO P.NUOVA	PALERMO C.LE	46228	p
9788	PALERMO C.LE	MI.S.CRISTOFORO	45257	p
9789	MI.S.CRISTOFORO	PALERMO C.LE	45655	p
9792	CATANIA CENTRALE	MESSINA CENT.	2847	p
9793	MESSINA CENT.	CATANIA CENTRALE	2847	p
9794	CATANIA CENTRALE	MESSINA CENT.	2847	p
9795	MESSINA CENT.	CATANIA CENTRALE	2847	p

TOTALE 17.116.276

TOTALE ORDINARI 14.400.557

TOTALE PERIODICI 2.715.719




ALLEGATO 4
Agevolazioni e gratuità tariffarie per determinate categorie di viaggiatori

TAVOLA 1: Consuntivo in generale

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	ONERE 2003
Riduzioni tariffarie di cui all'art.2 punto 2 del DM 1/T90	1.710.527
Riduzioni tariffarie di cui all'art.2 punto 4 del DM 1/T90	1.421.372
TOTALE	3.131.899



TAVOLA 2: agevolazioni art.2, punto 2, D.M. 1-T/90

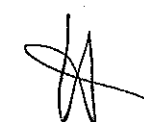
Obbligo tariffario D.M. 1-T/90	Tipo di concessione	Beneficiari	Riduzione accordata	Onere lordo	Abbattimento	Onere netto
Art.2, punto 2 sub b)	Concessione B	Indigenti viaggianti per rimpatrio, detenuti internati e corrigendi minorenni	30% su tar. 10 n. 39			
	Concessione G	Funzionari FAO e familiari	20% su tar. 10 n. 39	12.302	15%	10.457
	Concessione II	Indigenti invianti in luoghi di cura	20% su tar. 10 n. 39	16.779	15%	14.262
	Concessione III	Non vedenti e loro accompagnatori	Viaggi del cieco con l'accompagnatore: rilascio di un biglietto valido per due persone Viaggi del cieco o dell'accompagnatore isolati: 20% su tar. 1 o n. 39	1.670.739	15%	1.420.128
	Concessione VIII	Mutilati e invalidi di guerra e per servizio e loro accompagnatori	grandi invalidi: numero illimitato di viaggi con rid. 30% su tar. 1 o n. 39, con accompagnatore gratuito invalidi con infermità ascritte alla II categoria: 4 viaggi all'anno con la rid. del 10% su tar. 1 o n. 39 invalidi con infermità ascritte alla III e IV categoria: 2 viaggi all'anno con la rid. del 10% su tar. 1 o n. 39	330.813	20%	264.651
Art.2, punto 2 sub b)	Concessione IX	Mutilati e invalidi: viaggi per accertamenti sanitari Visita alle tombe dei congiunti dei caduti in guerra	rid. 30% tar. n. 1 o n. 39 per un solo viaggio l'anno	952	20%	761
	Concessione XI	Personale della Croce Rossa	rid. 10% tar. n. 1 o n. 39	315	15%	268
TOTALE				2.031.900		1.710.527



TAVOLA 3: agevolazioni art.2, punto 4, D.M. 1-T/90

Obbligo tariffario D.M. 1-T/90	Tipo di concessione	Beneficiari	Riduzione accordata	Numeri aventi titolo	Onere lordo	Abbattimento	Onere netto
Art.2, punto 4	CLC di 1 ^a classe	Personale ex dipendente FS passato ad altre Amministrazioni e loro familiari	100%	835	5.692.387	80%	1.138.477
Art.2, punto 4	CLC di 2 ^a classe	Personale ex dipendente FS passato ad altre Amministrazioni e loro familiari	100%	334	1.414.473	80%	282.895
TOTALE				1.169	7.106.860		1.421.372

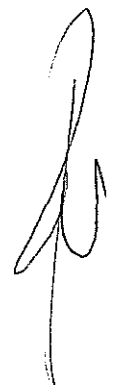




ALLEGATO 5

**Differenza costi e ricavi dei servizi di trasporto regionale
nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province autonome**

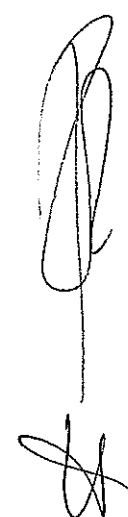
(in migliaia di euro)	2003
RICAVI	66.861
COSTI	(234.528)
AMMORTAMENTI	(19.275)
DIFFERENZA (RICAVI-COSTI)	(186.942)
COSTO DEL CAPITALE INVESTITO	(23.976)
IRAP	(7.401)
SBILANCIO	(218.319)



ALLEGATO 6

Differenza costi e ricavi del servizio viaggiatori notturno per ferrovia

<i>migliaia di Euro</i>	2003
RICAVI	171.913
TOTALE COSTI	-284.130
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-112.217
COSTO DEL CAPITALE INVESTITO NETTO	-28.896
IRAP	6.057
RISULTATO DEL NOTTE CdS	-147.170



ALLEGATO 7

TRASPORTO PASSEGGERI REGIONALE (una scheda per ogni Regione a statuto speciale o Provincia autonoma)	
a) SERVIZIO OFFERTO - PARAMETRI FISICI:	Pre-consuntivo
TRENI*KM	
VIAGGIATORI*KM	
b) SERVIZIO OFFERTO - COSTI E RICAVI:	Pre-consuntivo
COSTO DEL SERVIZIO	
RICAVI TOTALI DEL SERVIZIO	
RICAVI DA TRAFFICO	
CONTRIBUTI DELLO STATO	
COSTO A TRENO*KM	
RICAVO A TRENO*KM	
CONTRIBUTO DELLO STATO A TRENO*KM	
COSTO A VIAGGIATORE*KM	
RICAVO A VIAGGIATORE*KM	
CONTRIBUTO DELLO STATO A VIAGGIATORE*KM	
TRASPORTO PASSEGGERI NOTTURNO	
a) SERVIZIO OFFERTO - PARAMETRI FISICI:	Pre-consuntivo
TRENI*KM	
VIAGGIATORI*KM	
NUMERO DI TRENI	
POSTI*KM OFFERTI	
b) SERVIZIO OFFERTO - COSTI E RICAVI:	Pre-consuntivo
COSTO DEL SERVIZIO	
RICAVI TOTALI DEL SERVIZIO	
RICAVI DA TRAFFICO	
CONTRIBUTI DELLO STATO	
COSTO A TRENO*KM	
RICAVO A TRENO*KM	
CONTRIBUTO DELLO STATO A TRENO*KM	
COSTO A VIAGGIATORE*KM	
RICAVO A VIAGGIATORE*KM	
CONTRIBUTO DELLO STATO A VIAGGIATORE*KM	

I ricavi a treno*km e viaggiatore*km sono calcolati sui ricavi totali

ALLEGATO 8

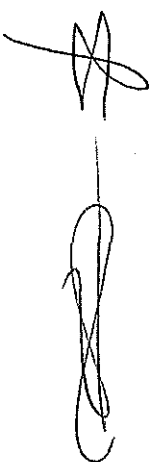
Fattori e indicatori di qualità dei servizi ferroviari nelle Regioni a statuto Speciale e province Autonome. Risultati 2004 e obiettivi 2005

OBIETTIVI DI QUALITÀ'															
Fattori di qualità e indicatori (*)		Standard per Regione/Provincia autonoma													
		Sardegna		Sicilia		V.Aosta		F.V.Giulia		Trento		Bolzano			
		2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Puntualità															
1) % treni entro 5' di ritardo		95,7%	96%	90,8%	91%	93,8%	94%	89,5%	90%	93,9%	94%	95,5%	96%		
2) % treni entro 15' di ritardo		97,7%	98%	96,8%	97%	97,7%	98%	97,0%	97,5%	98,0%	98,5%	97,7%	98%		
Affidabilità															
Treni soppressi o treni limitati per guasto tecnico escluse cause di forza maggiore (% dei treni programmati)		0,77%	0,5%	0,35%	0,5%	0,26%	0,5%	1,82%	0,5%	0,11%	0,5%	0,37%	0,5%		
Pulizia															
1. pulizia esterna: % treni circolanti senza graffi		99%	99%	99%	99%	100%	100%	97%	97%	99%	99%	99%	99%		
2. pulizia interna:															
11 - intervento minimo		5.473	17.736	26.754	25.663	7.616	608	13.223	8.583	2.998	3.034	8.628	6.231		
12 - intervento di mantenimento		22.459	14.395	61.927	50.732	2.845	447	7.494	7.924	2.762	1.906	4.283	4.579		
13 - intervento di base		2.585	3.037	4.430	5.839	0	74 (°)	4.519	1.953	0	0	1.130	407		
14 - intervento di fondo		952	320	1.679	709	0	12 (°)	538	241	0	0	138	140		
Comfort del viaggio															
1. Carrozze climatizzate		90%	100%	81%	92%	91%	96%	69%	79%	59%	73%	65%	100%		
2. Carrozze con sedili rinnovati		90%	100%	83%	92%	73%	91%	98%	100%	91%	100%	100%	100%		
Livello di servizio:															
servizi di biglietteria (n. tot punti vendita)		121	151	330	480	24	29	145	145	47	53	41	43		
Numero stazioni con servizi per viaggiatori diversamente abili		6	6	11	16	1	1	7	7	2	2	1	5		

(°) Il 2004 è il risultato effettivo riportato per memoria

(°°) Gli interventi di tipo 13 e 14 in Val d'Aosta sono effettuati in impianti del Piemonte

(*) I servizi interregionali indivisi sono oggetto di monitoraggio sulla base dei parametri delle Carte dei Servizi regionali.



PENALITA'	
Fattori di qualità e indicatori	Tutte le Regioni / Province autonome
Puntualità	
1) % treni entro 5' di ritardo	12.000,00 € per ogni punto percentuale di scostamento su base annua
2) % treni entro 15' di ritardo	12.000,00 € per ogni punto percentuale di scostamento su base annua
Affidabilità	
Treni soppressi o treni limitati per guasto tecnico escluse cause di forza maggiore	10.000,00 € per ogni decimo di punto percentuale su base annua.
Pulizia	
1. pulizia esterna	7.000,00 € per ogni punto percentuale di scostamento su base annua
2. pulizia nelle vetture	250,00 € per ogni infrazione riscontrata ai cicli programmati
Comfort del viaggio	
1. Carrozze climatizzate	7.000,00 € per ogni punto percentuale di scostamento su base annua
2. Carrozze con sedili rinnovati	7.000,00 € per ogni punto percentuale di scostamento su base annua
Livello di servizio:	
1. N. totale punti vendita	7.000,00 € per ogni punto percentuale di scostamento su base annua
Numero stazioni con servizi per viaggiatori diversamente abili	7.000,00 € per ogni unità di scostamento su base annua



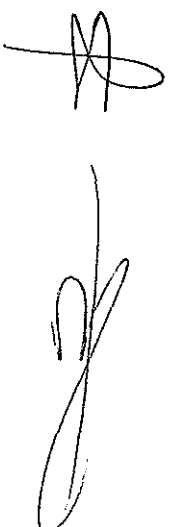
ALLEGATO 9
Fattori, indicatori e standard di qualità erogata per il servizio viaggiatori notturno per ferrovia.
Risultati 2004 e obiettivi 2005

Fattore	Indicatore	Calcolo	Risultato 2004 (⁹)	Obiettivo 2005
1 Puntualità	Ritardo treni Cds entro 30'	Numero treni in ritardo entro 30' / Numero treni effettuati (a)	93,1%	91%
	Ritardo treni Cds entro 60'	Numero treni in ritardo entro 60' / Numero treni effettuati (a)	96,8%	95,5%
2 Regolarità	Incidenza treni Cds soppressi (1), limitati (2) o giunti a destinazione con notevole ritardo	[Numero treni soppressi (1) + N. limitati (2) + N. giunti con ritardo superiore a 2 ore] / Numero treni programmati x 100 (b)	1,23%	1,80%
3 Pulizia	Interventi di pulizia effettuati durante il viaggio dei treni espressi notte	Numero treni medio giornaliero, calcolato su base mensile, provvisti di personale per almeno il 10% del tempo di viaggio previsto OD / Numero medio giornaliero, su base mensile, di treni in CSP x100 (c)	39,48%	45%

- (1) Treni programmati che non circolano per l'intero percorso
 (2) Treni che circolano parzialmente sul percorso programmato
 (a) Esclusione dal conteggio di: Treni in ritardo, superiore a 15', per cause che hanno generato la maggior parte del ritardo (superiore al 50%) non imputabili né a Trenitalia né al GI
 (b) Esclusione dal conteggio di: Treni per i quali sono state identificate cause esterne relative ad interruzioni di linea di durata superiore alle 72 ore continuative, ovvero per cause di sciopero
 (c) Esclusione dal conteggio di: Servizi di antenna afferenti al treno principale
 (⁹) Risultati dei primi 6 mesi

**Fattori, indicatori e standard di Customer Satisfaction per il servizio viaggiatori notturno per ferrovia.
Risultati 2004 e obiettivi 2005**

Fattori della qualità (Solo treni Notte Cds)	Risultati (media 2004)	Obiettivi 2005
Giudizio complessivo sull'intero viaggio	69,0	69,5
Servizio di biglietteria	78,2	78,7
Sicurezza personale e patrimoniale a bordo	63,5	64,0
Pulizia del posto/letto/lenzuola)	54,2	55,2
Pulizia e condizioni igieniche del treno	52,8	53,8
Comfort del treno	56,4	57,4



PENALITA'

1. L'importo delle penalità è determinato annualmente, alle scadenze previste dall'articolo 10, comma 1, per ciascun fattore di qualità. Sono oggetto di penalità gli scostamenti(*) negativi dei valori rilevati rispetto agli standard indicati per ciascun fattore.

L'importo delle penalità è pari a:

FATTORE 1 di qualità percepita: 50.000,00 Euro per ogni punto percentuale di scostamento(*) negativo approssimato all'unità superiore o inferiore più prossima.

FATTORI DA 2 A 6 di qualità percepita e indicatori da 1 a 4 di qualità erogata: 25.000,00 Euro per ogni punto percentuale di scostamento(*) negativo approssimato all'unità superiore o inferiore più prossima, ad eccezione dell'indicatore relativo alla regolarità, il cui suddetto importo è previsto per ogni decimo del punto percentuale.

(*) Per la determinazione degli scostamenti della **qualità percepita** si fa riferimento alla somma algebrica annuale degli scostamenti di ciascun fattore nel semestre di riferimento.

PREMI

2. In base al sistema premiante, di cui all'articolo 10, comma 5, viene verificato annualmente il superamento degli standard fissati per ciascun fattore di qualità. I premi sono assegnati per ogni punto percentuale di scostamento(*) positivo dei valori rilevati rispetto agli standard indicati per ciascun fattore. L'importo dei premi è pari a:

• FATTORE 1 di qualità percepita: 50.000,00 Euro per ogni punto percentuale di scostamento(*) positivo approssimato all'unità superiore o inferiore più prossima.

• FATTORI DA 2 A 6 di qualità percepita e indicatori da 1 a 4 di qualità erogata: 25.000,00 Euro per ogni punto percentuale di scostamento(*) positivo approssimato all'unità superiore o inferiore più prossima, ad eccezione dell'indicatore relativo alla regolarità, il cui suddetto importo è previsto per ogni decimo del punto percentuale.

Il superamento degli standard fissati viene preso in considerazione per l'assegnazione dei premi solo per lo scostamento positivo eccedente i due punti percentuali, ad eccezione dell'indicatore 2 relativo alla regolarità, in merito al quale viene preso in considerazione lo scostamento positivo eccedente i due decimi di punto percentuale.

L'importo dei premi non potrà in ogni caso superare quello delle penalità di cui al punto 1.

L'importo delle penali, al netto dei premi, non potrà comunque superare il 10% delle compensazioni di cui all'articolo 6, comma 1.

